

## **Concordato sulla coordinazione scolastica**

del 29 ottobre 1970

### *Art. 1    Scopo*

I Cantoni concordatari istituiscono un ente intercantonale di diritto pubblico per il promovimento delle strutture scolastiche e per la coordinazione delle rispettive legislazioni cantonali.

### **A.        Prescrizioni materiali**

#### *Art. 2    Obblighi*

I Cantoni concordatari si impegnano a coordinare le proprie legislazioni scolastiche quanto:

- a. all'età d'ammissione alla scuola obbligatoria che è fissata a sei anni compiuti entro il 30 giugno. È concesso anticipare e posticipare di quattro mesi questa data nella legislazione cantonale;
- b. alla durata dell'obbligatorietà scolastica che dev'essere, per ragazzi e ragazze, di almeno nove anni con un minimo di trentotto settimane all'anno;
- c. alla durata normale del periodo d'istruzione dall'inizio dell'obbligatorietà scolastica fino all'esame di maturità che dev'essere di almeno dodici, al massimo tredici anni;
- d. all'inizio dell'anno scolastico che deve essere previsto tra la metà d'agosto e la metà d'ottobre.

#### *Art. 3    Raccomandazioni*

I Cantoni concordatari elaborano raccomandazioni per tutti i Cantoni segnatamente sui seguenti temi:

- a. piani-quadro di studio,
- b. materiale didattico comune,
- c. libero passaggio fra scuole equivalenti,
- d. passaggio al settore superiore o susseguente dell'ordinamento scolastico,
- e. riconoscimento degli attestati finali e dei diplomi conseguiti in corsi d'istruzione equivalenti,
- f. designazione uniforme degli stessi settori scolastici e degli stessi tipi di scuola, e
- g. formazione equivalente degli insegnanti.

La Conferenza delle organizzazioni svizzere degli insegnanti è consultata all'atto dell'elaborazione di queste raccomandazioni.

#### *Art. 4 Cooperazione*

I Cantoni concordatari cooperano fra loro e con la Confederazione nell'ambito della pianificazione scolastica, della ricerca pedagogica nonché della statistica scolastica. A questo scopo:

- a. promuovono e sostengono le istituzioni necessarie per questa cooperazione, e
- b. elaborano direttive per statistiche scolastiche svizzere annuali o periodiche.

### **B. Provvedimenti organizzativi**

#### *Art. 5 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione*

I Cantoni concordatari delegano alla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione l'esecuzione dei compiti menzionati agli articoli da 2 a 4 del presente concordato. Competenze ed organizzazione della Conferenza sono disciplinate con un regolamento interno. Le spese per la coordinazione sono ripartite fra i Cantoni secondo il numero degli abitanti. I Cantoni non concordatari hanno voto consultivo in materia di concordato.

*Art. 6 Conferenze regionali*

Per facilitare e promuovere la coordinazione scolastica, i Cantoni si raggruppano in quattro Conferenze regionali (Svizzera Romanda e Ticino, Svizzera nord-occidentale, Svizzera centrale, Svizzera orientale). Ogni Cantone decide autonomamente di aderire ad una Conferenza regionale. Le Conferenze regionali sono consultrici della Conferenza plenaria.

*Art. 7 Protezione giuridica*

Contestazioni fra Cantoni sull'applicazione del concordato possono essere deferite al Tribunale federale.

**C. Disposizioni transitorie e finali**

*Art. 8 Termine d'esecuzione*

La coordinazione delle legislazioni scolastiche giusta l'articolo 2 del presente concordato è realizzata progressivamente. Aderendo al concordato i Cantoni si impegnano:

- a. a fissare, entro sei anni, l'età d'ammissione alla scuola obbligatoria giusta l'articolo 2 lettera a del presente concordato, e
- b. a portare a nove anni, entro un lasso di tempo adeguato, la durata dell'obbligatorietà scolastica. Nei Cantoni dove la durata dell'obbligatorietà scolastica è solo di sette anni si potrà procedere in due tappe.

L'inizio dell'anno scolastico 1973/74 deve essere fissato, in linea di massima, giusta l'articolo 2 lettera d.

*Art. 9 Adesione*

L'adesione al concordato è comunicata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, il quale provvede a darne notizia al Consiglio federale.

*Art. 10 Recessione*

La recessione dal concordato deve essere comunicata al Comitato della Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione. La dichiarazione di ritiro produce i suoi effetti a decorrere dalla fine del terzo anno civile susseguente a quello in cui è stata notificata.

*Art. 11 Entrata in vigore*

Il presente concordato entra in vigore quando dieci Cantoni vi aderiscono e quando il Consiglio federale lo ha accettato.

Berna, 29 ottobre 1970

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonale della pubblica educazione

Il presidente:  
Hans Hürlimann

Il segretario generale:  
Eugen Egger

Il presente concordato è stato approvato dal Consiglio federale il 14 dicembre 1970.

Tutti i Cantoni hanno aderito al concordato, fatta eccezione per il Canton Ticino (stato agosto 1997).